



COMUNE DI MIAGLIANO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.11.2002

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999 in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.
3. Il presente regolamento è informato ai criteri di cui all'art. 63 comma 2 D.Lgs. 15/12/1997. n°446 s.m.i..

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **"occupazione"**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
- **"occupazioni permanenti"**: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- **"occupazioni temporanee"**: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;
- **"suolo pubblico" o "spazio pubblico"**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- **"regolamento"**: il presente regolamento;
- **"canone"**: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **"concessione"**: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- **"passo carrabile"**: le diverse fattispecie sono regolate al capo IV del presente regolamento;
- **"occupazione continuativa"**: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
- **"occupazione non continuativa"**: per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446;
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 5 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
5. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
6. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso, tenuto conto dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, in n.2 categorie di cui all'allegata tabella a)
7. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
8. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
9. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
10. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti al punto 1).
11. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione

del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio di Polizia Municipale, su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale si applicano le disposizioni di cui al "regolamento comunale per l'esecuzione di scavi, reinterri e ripristini da eseguirsi su strade di proprietà comunale" approvato con delibera C.C. 27/11/1995 n. 51, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 9 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dal successivo comma 2, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del funzionario responsabile. Nella stessa sono determinate le condizioni, le modalità e la durata della concessione.

2. Per le occupazioni temporanee di breve durata (massimo 8 ore), il responsabile del servizio potrà disporre, secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e sentito l'Ufficio di polizia Municipale per quanto di competenza, l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante .

3. Per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione, o dell'estetica, dell'ordine pubblico, del buon costume e dell'incolumità pubblica.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 11 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca è disposta dal funzionario responsabile con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 12 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 8. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 8 sarà disposto solo dopo aver accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente art. 11.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 11.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 15 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova concessione dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

ART. 16 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”;
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.

2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

3. La dislocazione della segnaletica regolamentare sarà a carico del richiedente (preavvisi e delineazioni).

ART. 18 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza e di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 19 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente art. 4.

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 20 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 9 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo art. 21, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

ART. 21 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo del bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento all'Ufficio di Polizia Municipale per le occupazioni temporanee;
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei seguenti termini:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dell'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di marzo.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

ART. 22 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi Lit. 1.000.000, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, pena la decadenza della concessione.

CAPO IV - PASSI CARRABILI

ART. 23 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 24 - PASSI CARRABILI - INDIVIDUAZIONE

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 25 - SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

ART. 26 - ACCESSI A RASO

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

CAPO V - TARIFFE

ART. 27 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alla allegata tabella B. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

ART. 28 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alla allegata tabella B.

2. Il canone per le occupazioni temporanee è articolato nelle seguenti fasce orarie:

- 1^a fascia ore 6-14
- 2^a fascia ore 14-22
- 3^a fascia ore 22-6

3. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc....), la riscossione del canone viene disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 29 - AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.446/1997 s.m.i. le seguenti riduzioni:
 - a) dell'80 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) dell'80%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 40%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico.
 - d) del 30%, per occupazioni tra 15 e 30 giorni consecutivi per attività edilizia.
 - e) del 50% per occupazioni oltre i 30 giorni consecutivi per attività edilizia.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposito provvedimento.
3. Ulteriori agevolazioni sono previste per i casi particolari nelle allegata tabella B.

ART. 30 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) i balconi, le verande, i bow-window, e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Municipale, in particolare le occupazioni realizzate per lo scarico dei combustibili solidi e liquidi, per interventi di spurgo e bonifiche cantine e per traslochi.
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - i) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;

l) occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

CAPO VII - OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 31 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive.
2. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione applica alle occupazioni abusive un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno, antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
3. E' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al punto 2, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285.

CAPO VIII - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 32 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. In sede di prima applicazione il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in Lit. 1.500 per utenza, con un minimo di Lit. 1.000.000 (unmilione).
2. Gli importi di cui al numero 1, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale al comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.

ART. 33 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO IV - NORME FINALI

ART. 34 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 35 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

ART. 37 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

ART. 38 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TABELLA A

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

1. Piazza	capoluogo	Piazza Martiri della Libertà
2. Via	“	via Marco Ferrarone
3. Via	“	via IV Novembre
4. Via	“	via P. Lanati
5. Via	“	via A. Volta
6. Piazza	“	piazza Dante Alighieri
7. Via	“	via B. Re
8. Via	“	via E. Toti
9. Via	“	via Vittorio Veneto
10. Via	“	via G. Ferraris
11. Piazza	“	largo Gili E.
12. Via	“	via E. Poma
13. Via	“	via Duca Della Vittoria
14. Viale	“	viale Rimembranza
15. Via	“	via E. De Amicis
16. Via	“	via XXV Aprile
17. Via	“	via Padre Greggio
18. Via	“	senza nome (di collegamento fra via Padre Greggio e via IV Novembre)
19. Regione	“	regione Castellazzo
20. Via	“	via Molinaro

TABELLA B

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

1	regione	loc Esterna	Regione Prati D'Aranco
2	“	“	Regione Cascine Titin